



STATUTO DEL BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO S.P.A.

ED IN FORMA ABBREVIATA BANCO DI LUCCA S.P.A.

Aggiornato con le modifiche
deliberate dall'Assemblea Straordinaria
degli Azionisti del 9 aprile 2015.

Art. 1

Denominazione.

1. E' costituita una società per azioni con la denominazione sociale "BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO S.P.A." ed in forma abbreviata "BANCO DI LUCCA S.P.A.".

2. La società fa parte del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ravenna S.P.A.. In tale qualità, essa è tenuta ad osservare le disposizioni che la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento del gruppo bancario, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso. Gli Amministratori forniscono alla capogruppo ogni dato o informazione richiesti, per l'emanazione delle disposizioni e la verifica del rispetto delle stesse.

Art. 2

Sede.

1. La società ha sede legale in Lucca, viale Agostino Marti, n. 443.

Il consiglio di amministrazione potrà stabilire filiali, uffici, e rappresentanze in Italia ed all'estero nel rispetto della normativa vigente.

Art. 3

Durata.

1. La durata della società è fissata fino al 31 Dicembre 2100 e potrà essere prorogata.

Art. 4

Oggetto sociale.

1. La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito.

2. La società, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, esercita anche ogni altra attività finanziaria nonché attività connesse o strumentali. Può altresì emettere obbligazioni.

Art. 5

Capitale sociale.

1. Il capitale sociale è di Euro 21.022.266,72 (ventunomilioniventiduemiladuecentosessantasei cent settantadue)diviso in n. 395.304 (trecentonovantacinquemilatrecentoquattro) azioni ordinarie del valore nominale di euro 53,18 (Euro cinquantatre cent diciotto) ciascuna.

2. Per l'acquisizione o sottoscrizione delle azioni della società si applicano le norme tempo per tempo vigenti in materia di partecipazione al capitale delle banche ove ne ricorrano i presupposti.

Art. 6

Recesso.

- Il diritto di recesso dalla Società compete ai soci nei casi inderogabili stabiliti dalla legge.

E' espressamente escluso il diritto di recesso nei casi di cui all'art. 2437, 2° comma del Codice Civile.

I termini e le modalità di recesso sono disciplinati dall'art. 2437-bis del Codice Civile.

Art. 7

Assemblea dei soci.

1. L'assemblea, legalmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci; le adunanze possono essere tenute anche in luogo diverso dalla sede sociale purchè in Italia.

2. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno nel termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

3. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi del successivo articolo 15.

4. In loro mancanza l'assemblea elegge il proprio presidente tra gli intervenuti.

5. Il presidente nomina un segretario che lo assiste; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un notaio.

6. Le assemblee vengono convocate dal presidente, salvo eccezioni previste dalla legge, su conforme delibera del consiglio di amministrazione, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo, nonché l'elenco delle materie da trattare, da pubblicare nella "Gazzetta Ufficiale" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza o spedito con lettera raccomandata ricevuta almeno otto giorni prima della data dell'assemblea; nello stesso avviso può essere indicato anche il giorno fissato per l'eventuale adunanza in seconda convocazione.

7. Le deliberazioni dell'assemblea si prendono a scrutinio palese.

Art. 8

Diritto di intervento.

1. Il diritto di intervenire all'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolato dalle disposizioni di legge.

2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea e di esercizio del voto, dirigere e regolare la discussione e le votazioni, stabilendo eventualmente i limiti di durata di ciascun intervento.

Art. 9

Costituzione e deliberazioni dell'assemblea.

- L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze di legge.

Art. 10

Consiglio di amministrazione.

1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione nominato dall'assemblea composto fino a 9 membri.

I Consiglieri debbono essere pienamente consapevoli delle responsabilità insite nell'incarico e dell'impegno temporale necessario e debbono possedere gli elevati requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalla legge per gli amministratori di banche, tenuto conto anche della rilevanza della Banca.

2. Il Consiglio elegge al suo interno il presidente e uno o due vice presidenti, di cui uno vicario.

3. Gli amministratori durano in carica tre esercizi, salvo diversa disposizione della delibera di nomina, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.

I singoli Amministratori sono revocabili dall'assemblea a norma del codice civile; qualora per rinuncia o per qualsiasi causa, venga a cessare la metà degli amministratori, l'intero consiglio viene considerato dimissionario, tuttavia conserva integri i propri poteri fino al momento della ricostituzione; gli amministratori rimasti in carica devono convocare senza indugio l'assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo consiglio.

4. Il consiglio nomina inoltre un segretario, nonché un suo sostituto.

Nel Consiglio di Amministrazione deve essere assicurata la presenza di almeno tre Consiglieri non esecutivi, ai quali non possono essere attribuite deleghe, né particolari incarichi e che non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto nella gestione esecutiva della società.

5. Nel Consiglio di Amministrazione almeno il 25 per cento dei Consiglieri (con approssimazione all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5, diversamente all'intero superiore), comunque eletti e subentrati, devono possedere il requisito di indipendenza; per tale si intende il criterio richiamato dall'articolo 147 ter del TUF.

L'indipendenza degli amministratori è valutata dal Consiglio di amministrazione.

Art.11

Adunanze del consiglio.

1. Il consiglio si riunisce sia nella sede della società sia altrove, dietro convocazione del presidente che deve, in ogni caso, effettuarla qualora ne venga fatta richiesta scritta da almeno tre amministratori ovvero dal collegio sindacale.

2. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato per lettera raccomandata al domicilio degli amministratori e dei sindaci effettivi almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica o in altra forma, anche con deroga al termine sopra previsto.

3. In caso di assenza o impedimento del presidente il consiglio è presieduto dal vice presidente vicario; in mancanza di quest'ultimo dal vice presidente, se eletto e in mancanza di entrambi i vice presidenti, dal consigliere anziano. S'intende consigliere anziano quello che fa parte da maggior tempo e ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

4. Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.

5. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipa, con funzioni propositive e consultive, il direttore generale e possono comunque essere chiamati ad assistervi altri dirigenti o quadri direttivi della società.

6. Il segretario, o il suo sostituto, cura la redazione del verbale di ciascuna adunanza, che dovrà essere sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal segretario stesso.

7. E' ammessa la possibilità che la riunione si tenga in collegamento audio o audiovisivo, in tal caso devono essere assicurati:

- a) l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
- b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione;
- c) la contestualità dell'esame e delle deliberazioni.

8. La riunione del consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano, simultaneamente, il presidente ed il segretario del consiglio.

Art. 12

Poteri del consiglio.

1. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, salvo quanto per legge è espressamente riservato all'assemblea.

2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e delle Disposizioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione:

- a) la determinazione degli indirizzi, degli obiettivi e delle operazioni strategiche e dei piani industriali e finanziari, la gestione strategica ed il controllo

strategico dei rischi;

- b) la nomina e la revoca del direttore generale e eventuali dirigenti e qualunque altro provvedimento relativo ai predetti. La nomina e la revoca dell'eventuale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e la nomina dei responsabili delle funzioni di revisione interna di conformità e di controllo dei rischi previo parere obbligatorio dell'Organo di controllo;
- c) la determinazione della struttura organizzativa dell'azienda, dei principali regolamenti interni nonché la definizione dei programmi di assunzione del personale;
- d) l'assunzione, la variazione e la cessione di partecipazioni di rilievo;
- e) l'acquisto e la vendita di azioni proprie;
- f) la designazione, a cui occorra o sia richiesto di provvedere, di rappresentanti della società in seno agli organi amministrativi e di controllo di società ed enti;
- g) la determinazione delle funzioni, dei poteri e delle deleghe da attribuire, anche in materia di gestione corrente ed erogazione del credito, al direttore generale e, su proposta di questi, ai vice direttori generali, ai preposti alle dipendenze e ad altri dipendenti della società, sulla base della posizione aziendale e del grado ricoperto;
- h) l'istituzione, la chiusura o il trasferimento di dipendenze in genere o rappresentanze;
- i) l'acquisto, la costruzione, la permuta e la vendita di immobili;
- l) l'eventuale costituzione di comitati interni agli organi aziendali.

3. Per determinati atti o per singoli negozi, il consiglio potrà altresì conferire delega a singoli amministratori, determinandone i limiti.

4. Nei casi di eccezionale necessità ed urgenza il presidente, d'intesa scritta con il vice presidente vicario o, in sua assenza, il vice presidente, se eletto, e su proposta vincolante del direttore generale, potrà assumere ogni determinazione di competenza del consiglio con immediata efficacia nei confronti di terzi, dandone comunicazione al Consiglio nella sua prima riunione utile.

Art. 13

Compensi degli amministratori.

1. Ai membri del consiglio spetta un compenso che può essere costituito, secondo quanto stabilito dall'assemblea, che ne determina tempo per tempo anche la misura, da una quota fissa annuale e da medaglie di presenza, nonché il rimborso delle spese eventualmente sostenute per ragione del loro ufficio.

2. L'assemblea approva inoltre le politiche di remunerazione degli Amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla banca da rapporti di lavoro subordinato; non sono consentite remunerazioni e/o premi basati su strumenti finanziari.

All'assemblea viene assicurata adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione.

3. Il consiglio, sentito il parere del collegio sindacale, determina l'ammontare dei compensi degli amministratori cui sono attribuiti particolari incarichi o mansioni.

Art. 14

Presidente

1. Il presidente ha la legale rappresentanza della società di fronte a terzi e in giudizio.

2. Convoca e presiede l'assemblea dei soci ed il consiglio di amministrazione.

3. Promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario e svolge compiti d'impulso dell'attività del consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente

vicario, in assenza anche di quest'ultimo, dal vice presidente se eletto e dal consigliere anziano. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente medesimo o di chi, nell'ordine, avrebbe dovuto sostituirlo.

Art. 15

Collegio sindacale.

1. L'assemblea ordinaria nomina tre sindaci effettivi e due supplenti che durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla legge.

Vengono resi noti all'Assemblea, a termini di legge, gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

2. Per la nomina, le attribuzioni e la retribuzione dei sindaci, salvo quanto previsto dal presente statuto, si osservano le disposizioni di legge; ai sindaci spettano comunque le medaglie di presenza secondo quanto stabilito dall'assemblea, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute per ragione del loro incarico.

3. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, compreso il sistema informativo, adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Svolge altresì attività di supervisione sulla complessiva adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, nonché ogni altra attività disposta dalle norme di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia.

Quale organo con funzioni di controllo è parte integrante del complessivo sistema dei controlli interni. Ha la responsabilità di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni operando in stretto raccordo con il corrispondente Organo della Banca Capogruppo in collegamento funzionale con il controllo esercitato dall'Autorità di Vigilanza.

Il Collegio Sindacale ha l'obbligo di riferire tempestivamente alla Banca d'Italia in merito a eventuali irregolarità gestionali o violazioni della normativa.

Il Collegio Sindacale periodicamente verifica la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e dell'attività svolta dalla banca.

Quale organo con funzioni di controllo esprime il proprio parere, oltre che in merito alle decisioni riguardanti la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo, anche sulla definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli (poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi, gestione dei conflitti di interesse).

I componenti del Collegio Sindacale, nelle società del Gruppo bancario e nelle società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica, possono assumere solo incarichi in organi di controllo.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 11.

Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili.

Art. 16

Deleghe di rappresentanza legale e firma sociale.

1. Il presidente può delegare la rappresentanza legale della società, anche in giudizio, di volta in volta e per singoli atti. Con il parere favorevole del consiglio di amministrazione, il presidente può delegare la rappresentanza legale della società per categorie di atti a componenti il consiglio di amministrazione, al direttore generale nonché, su proposta di questi, a dirigenti, quadri direttivi ed altri dipendenti della Banca e di altre Società del Gruppo Bancario.

2. Il presidente può attribuire agli amministratori, al direttore generale e, su proposta di quest'ultimo, a dirigenti, quadri direttivi ed altri dipendenti della società la rappresentanza legale e la firma sociale, secondo le modalità, i limiti e per le materie stabiliti dal consiglio di amministrazione.

Art. 17

Direttore generale.

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione previa verifica dell'adeguatezza, delle esperienze culturali, professionali e dell'onorabilità.

2. Il direttore generale è capo degli uffici e del personale della società, provvede alla gestione di tutti gli affari correnti, cura il coordinamento operativo aziendale con la Capogruppo, esegue le deliberazioni degli organi amministrativi ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente statuto e dai regolamenti. Partecipa con funzioni propositive e consultive alle riunioni del consiglio di amministrazione, con facoltà anche di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni, ed assiste a quelle dell'assemblea.

3. Oltre a svolgere i compiti disposti dalle norme di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, in particolare il direttore generale:

1) gestisce la strategia delle risorse e formula gli obiettivi qualitativi e quantitativi delle varie unità aziendali, nell'ambito degli indirizzi e secondo le competenze attribuitegli dal consiglio;

2) provvede all'organizzazione dei servizi e degli uffici della società e determina le attribuzioni e la destinazione del personale in conformità agli indirizzi stabiliti dal consiglio di amministrazione;

3) assume e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità a quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

4) propone ogni altro provvedimento relativo al personale, di competenza del consiglio di amministrazione;

5) sorveglia sul corretto svolgimento delle mansioni attribuite al personale dipendente, anche disponendo ispezioni, indagini ed accertamenti;

6) assicura la gestione, il governo e il controllo dei rischi;

7) nei limiti fissati dal consiglio di amministrazione provvede alle spese di ordinaria amministrazione relative alla gestione della società ed alla manutenzione dei beni immobili;

8) dispone gli incassi ed i pagamenti, con facoltà di delega ad altri dipendenti;

9) propone l'erogazione del credito al consiglio di amministrazione, provvedendo alla istruttoria dei relativi atti;

10) provvede alla istruttoria di tutti gli altri atti ed affari da sottoporre con proprio parere al consiglio di amministrazione;

11) firma la corrispondenza ordinaria, le girate, gli atti, i contratti, gli impegni ed i documenti in genere che interessano l'attività ordinaria della società ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private, con facoltà di delegare, anche permanentemente, tale attribuzione a dirigenti, funzionari ed impiegati da lui designati;

12) consente riduzioni, cancellazioni, surroghe e postergazioni di ipoteche,

trascrizioni ed annotazioni ipotecarie, toglie sequestri, apposizioni ed altri impedimenti di qualsiasi genere, rinuncia a diritti di prelazione, con riferimento a corrispondenti riduzioni o estinzioni di credito;

13) dispone atti conservativi a tutela delle ragioni della società anche mediante richiesta di provvedimenti monitori, cautelari e d'urgenza, nonché di tutti quelli che si rendessero necessari, in via cautelativa, nell'interesse della medesima, con facoltà di conferire le relative procure alle liti, nonché di delegare tali attribuzioni a dirigenti, funzionari ed impiegati da lui designati;

14) esercita ogni altro potere attribuitogli in via continuativa o volta per volta dal consiglio di amministrazione;

15) assume tutte le iniziative, anche onerose, ritenute necessarie ed opportune per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, a tal fine, in attuazione della normativa in materia, il Direttore Generale è il "datore di lavoro".

4. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, le sue funzioni sono assunte dal Dirigente o dal Quadro direttivo indicato dal Consiglio di Amministrazione.

Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi.

Art. 18

Bilancio

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il bilancio dovrà essere presentato ai sindaci insieme alla relazione del consiglio di amministrazione nei termini e con gli allegati di legge.

2. I soci possono prendere visione del progetto di bilancio che a tale scopo resterà depositato in copia, insieme alle relazioni degli amministratori e dei sindaci, presso la sede sociale durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e fino a quando non sia stato approvato.

Art. 19

Ripartizione degli utili.

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno assegnati, nell'ordine, come segue:

a) alla riserva legale per quanto dovuto per legge;

b) alla riserva statutaria per una quota di almeno il 10% (dieci per cento) fino a che l'entità della riserva stessa non raggiunga un terzo del capitale sociale e per una quota di almeno il 5% (cinque per cento) oltre tale entità;

c) agli azionisti per il residuo.

Art. 20

Liquidazione

1. Per lo scioglimento della società, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa esso avvenga, si applicano le disposizioni di legge.

Art. 21

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia tra società e soci, amministratori e liquidatori o soci fra loro, comunque afferente al rapporto sociale, sarà deferita ad un collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzione di presidente, nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Lucca su istanza della parte più diligente. Egli nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto entro il termine di 30 giorni dalla nomina dell'altro arbitro. Ove le parti in causa sono più di due, ciascuna nominerà un proprio arbitro e gli arbitri nominati dalle parti, oppure dal Presidente del



Tribunale di Lucca nomineranno uno o più arbitri ulteriori, secondo l'esigenza, affinché i membri del collegio risultino in numero dispari, indicando altresì il Presidente.

2. Il collegio avrà sede presso la sede della società e giudicherà come amichevole compositore in via inappellabile, con dispensa di ogni formalità di procedura.

3. Il collegio renderà la sua decisione secondo equità anche a maggioranza, sentite le parti.

4. Il collegio è autorizzato a decidere, se lo ritiene opportuno, con la presenza ed il voto favorevole di soli due membri, purché gli altri siano stati notiziati e non abbiano partecipato senza giustificato motivo od impedimento.

Il Presidente del Tribunale di Lucca è autorizzato a sostituire l'arbitro che sia cessato per qualsiasi motivo, qualora la parte o le parti che lo hanno nominato non vi provvedano entro trenta giorni, su istanza della parte più diligente.

6. Alla decisione degli arbitri le parti si impegnano a prestare piena e puntuale osservanza come a patto contrattuale fra essi medesimi direttamente intervenuto.

Art. 22

Disposizioni generali

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si osservano le norme di legge.

2. Il presente statuto è sottoposto all'accertamento della Banca d'Italia.